

3572



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett - XIV
Rap. Albo
il 22 GIU. 2011

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XIV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 20 GIU. 2011 N. 1138	OGGETTO: liquidazione sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. /10. Opposizione a sanzione ammi- nistrativa; causa E. G. c/Comune
N. 126 Settore XIV-Polizia Municipale del 03 giugno 2011	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1452.1

IMP. 782 /11

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 05

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di giugno, su proposta del Funzionario dott.ssa Amarù Nunziata, responsabile dell'U.O. C.E.D./Verbali, nell'ufficio del Settore XIV il Dirigente dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con ricorso debitamente notificato a questo ufficio in data 14/12/2009, l'avvocato E. G. agiva in giudizio contro il Comune di Ragusa innanzi al Giudice di Pace, proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione con numero di registro cronologico 2009/11969 redatto da questo Ufficio di Polizia Municipale, mediante il quale le veniva ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di euro quarantacinque/60 (€ 45,60) per la violazione dell'art. 157, comma 6, del C.d.S. (omessa esposizione dell'attestato di pagamento con l'ora di inizio della sosta in area a pagamento - parcometro), deducendo la illegittimità del suddetto verbale per violazione degli artt. 200, 157 e 7 del C.d.S.;

RITENUTO che il Comune ritualmente costituitosi, confermando la legittimità del provvedimento adottato da questo Ufficio di Polizia Municipale, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;

VISTA la sentenza n. /10 spedita in forma esecutiva e notificata a questo Comune di Ragusa in data 15/02/2011 con la quale il Giudice di Pace di Ragusa, ritenendo che, contrariamente a quanto affermato nel verbale impugnato, la violazione contestata non è prevista né punita dall'art. 157, comma 6 e 8, del C.d.S. bensì dell'art. 7 e che, essendo stata provata la presenza del trasgressore sul luogo della violazione, è stato altresì violato l'art. 200 del C.d.S. che impone l'obbligo della contestazione immediata, definitivamente decidendo, ha accolto l'opposizione ed annullato il verbale impugnato per i motivi meglio specificati in sentenza, condannando il Comune di Ragusa a pagare in favore della ricorrente le spese di lite liquidate dal Giudice, in complessivi euro duecento/00 (€ 200,00) oltre accessori di legge;

ATTESO che non si ravvisano in sentenza motivi per proporre appello contro la stessa;

CONSIDERATO pertanto che questo Comando deve procedere alla liquidazione della complessiva somma di euro quattrocentosessantuno/93 (€ 461,93), comprensiva di competenze, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A., così come risulta dalla sentenza e dalla specifica di procuratore in calce alla sentenza notificata;

ESAMINATI gli atti d'ufficio;

RITENUTO che la presente liquidazione riveste il carattere dell'urgenza e dell'improcrastinabilità, dal momento che il mancato rispetto del termine di liquidazione, scadente il 15 giugno 2011, comporterebbe un ulteriore aggravio per l'erario comunale e potrebbe segnare l'avvio delle procedure esecutive in danno di questo Ente Comune, con altre spese da sostenere consistenti in competenze legali, onorari, spese generali, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.;

VISTO l'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*T.U.E.L.*);

VISTO il vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'art. 39 del regolamento di Polizia Municipale;

DETERMINA

1) liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. /10 in favore dell'avvocato G. E., ricorrente autodifesa, nata a Torino elettricamente domiciliata presso il proprio studio a Comiso, la somma complessiva di euro quattrocentosessantuno/93 (€ 461,93), comprensiva di: competenze, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come da sentenza e da specifica di procuratore in calce alla sentenza stessa;

2) imputare l'importo complessivo di **euro quattrocentosessantuno/93** (€ 461,93) al cap. 1452.1, funz. 03, serv. 01, int. 05, imp. **782/11** Bil. 2011;

3) autorizzare l'ufficio ragioneria di questo Comune alla emissione di mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

IL COMANDANTE
(Dott. Rosario Spata)

all.ta Sentenza G.d.P. - parte integrante

Da trasmettersi ai seguenti Settori/Uffici:
- Settore III Bilancio-Finanza-Contabilità

Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li



IL COMANDANTE
(Dott. Rosario Spata)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del T.U.E.L.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
A. Monti Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 24 GIU. 2011 al 01 LUG. 2011

Ragusa 04 LUG. 2011

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE